



PARERE MOTIVATO
n. 11 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Comune di Velo d' Astico (VI). Terzo Piano degli Interventi. Verifica di Assoggettabilità – Rettifica parere VAS n. 226 del 28.11.16 ed archiviazione pratica Suap ditta Forgitaly a seguito comunicazione del Comune.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

PRESO ATTO CHE la Commissione Regionale VAS, relativamente alla pratica in oggetto, in data 28.11.2016, aveva espresso parere n.226 di non assoggettare a verifica di assoggettabilità a VAS, con esclusione “dell’azione in ATO 1B.4 – Meda, “zona industriale Seghe”

Poiché:

- non è stato possibile valutare gli effetti derivanti dall’azione, relativamente alle matrici ambientali e conseguenti impatti cumulativi;
- risulta essere presente agli atti dell’ Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV un’istanza di Verifica Assoggettabilità a VAS ad oggetto “Ampliamento di un capannone ad uso industriale in variante allo strumento generale vigente ditta Forgital Italy spa” nel Comune di Velo d’Astico, la cui valutazione ambientale non risulta ancora conclusa, in quanto sono state richieste integrazioni documentali rispettivamente con note prot. reg. 86617 del 03.03.2016 e prot. reg. 94779 del 09.03.2016, ad oggi ancora in fase.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Velo d’Astico con nota pec acquisita al prot. regionale n. 491716 del 16.12.16, che di seguito per intero si riporta:

“Verifica di assoggettabilità al Terzo Piano degli Interventi del Comune di Velo d’Astico.

Trasmissione comunicazione in merito al procedimento SUAP relativo alla ditta Forgital Italy spa in variante al secondo piano degli interventi.”

“Facendo seguito alle richieste inoltrate dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUV, rispettivamente con Prot.n. 86617 del 03 Marzo 2016 e Prot.n. 94779 del 09 Marzo 2016, pervenute rispettivamente con Prot.n. 1526 del 03 Marzo 2016 e Prot.n. 1707 del 09 Marzo 2016, in merito alla procedura di Sportello Unico Attività Produttive della ditta FORGITAL ITALY s.p.a., in variante al Secondo Piano degli Interventi, si comunica che in data 25 Febbraio 2016, il “SUAP Alto Vicentino” di Thiene (VI), con il quale il Comune di Velo d’Astico è convenzionato per la gestione delle pratiche di attività produttive, ha trasmesso all’indirizzo p.e.c. dip.territorio@pec.regione.veneto.it tramite il portale “impresainungiorno.gov.it” una nota specificando che per errore è stata richiesta la Verifica di Assoggettabilità per l’intervento edilizio in variante.

L’aspetto relativo all’intervento edilizio in questione rientrava all’interno dei limiti di trasformabilità del P.A.T.I. tematico dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Velo d’Astico e del primo P.A.T. del Comune di Velo d’Astico approvati con le rispettive Conferenze dei Servizi del 20 Maggio 2010 e per i quali sono stati emanati i pareri V.A.S. n. 5 del 9.02.2010 (relativo al PATI tematico) e n. 20 del 23 Marzo 2010 (relativo al PAT di Velo d’Astico).

Per le ragioni di cui sopra, nell’ambito dell’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, non è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. mentre risulta essere stato verificato lo Screening di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000 presentato dal professionista incaricato ai sensi della D.G.R.V. 2299/2014 al fine di poter concludere il procedimento edilizio.

Pertanto, per quanto sopra si chiede l’archiviazione della procedura di verifica di assoggettabilità avviata in data 25 Febbraio 2016 per la realizzazione dell’ampliamento di un capannone ad uso industriale a nome della ditta FORGITAL ITALY spa e conseguentemente la rettifica del parere n. 226 del 28.11.2016 relativo al terzo Piano degli Interventi del Comune di Velo d’Astico.”

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 gennaio 2017;



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI**

- Procedere all'archiviazione della pratica SUAP – ditta Forgitally spa – per le motivazioni indicate nella nota sopra riportata e che si tornano ad evidenziare “...il Comune di Velo d’Astico è convenzionato per la gestione delle pratiche di attività produttive, ha trasmesso all’indirizzo p.e.c. dip.territorio@pec.regione.veneto.it tramite il portale “impresainungfiorno.gov.it” una nota specificando che per errore è stata richiesta la Verifica di Assoggettabilità per l’intervento edilizio in variante.L’aspetto relativo all’intervento edilizio in questione rientrava all’interno dei limiti di trasformabilità del P.A.T.I. tematico dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Velo d’Astico e del primo P.A.T. del Comune di Velo d’Astico approvati con le rispettive Conferenze dei Servizi del 20 Maggio 2010 e per i quali sono stati emanati i pareri V.A.S. n. 5 del 9.02.20 10 (relativo al PATI tematico) e n. 20 del 23 Marzo 2010 (relativo al PAT di Velo d’Astico).
Per le ragioni di cui sopra, nell’ambito dell’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, non è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. mentre risulta essere stato verificato lo Screening di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000 presentato dal professionista incaricato ai sensi della D.G.R.V. 2299/2014 al fine di poter concludere il procedimento edilizio.”
- Rettificare il parere n.226 del 28.11.16 come di seguito riportato:

“... omissis

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Terzo Piano degli interventi del Comune di Velo d’Astico in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati nonché le prescrizioni VInCA;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti".

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso



Il presente parere si compone di 4 pagine